

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XCV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RICCIO**

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	999
Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (3523)	999
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	999, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 1021
BORIN	1000, 1001, 1010, 1017, 1019
CARRASSI	1005, 1011, 1016, 1018, 1019
DI GIANNANTONIO	1015
FOLCHI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	1000, 1001, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1018, 1020, 1021
GORRIERI ERMANNO	1014, 1015, 1016
GREPI	1010, 1011
GUADALUPI	1015
MATTARELLI GINO	1010
MATTEOTTI MATTEO	1006
SANNICOLÒ	1002, 1003, 1005, 1008, 1009, 1010
SEMERARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	1009
VERONESI	1010, 1011, 1015
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1021

La seduta comincia alle 9,40.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.
(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bensi e Berloffia sono, rispettivamente, sostituiti dai deputati Guadalupi e Gorrieri Ermanno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero (3523). (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3523: « Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero ». (3523).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la relazione e la discussione generale sono state esaurite nella seduta di giovedì scorso.

Dobbiamo passare, ora, all'esame degli articoli. Come gli onorevoli colleghi sanno, a questo disegno di legge sono stati presentati parecchi emendamenti.

Particolarmente, all'articolo 1 ci sono varie proposte di modifica per cui, dopo aver dato lettura di questo articolo, procederemo per commi.

Do, intanto, lettura dell'articolo 1 nel testo originale:

« A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonché autostelli, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali può essere concesso un contributo del 3 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno.

La spesa per l'acquisto del terreno non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo della costruzione.

A favore di coloro che intendano provvedere all'arredamento od ammodernamento degli esercizi di cui al primo comma, può essere concesso un eguale contributo nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarre fino al quarto della spesa riconosciuta, quando trattasi di arredamento, e fino alla metà della spesa medesima, quando trattasi di opere di ammodernamento.

La durata dei mutui non può superare i venticinque anni per le spese relative alle opere murarie ed impianti fissi ed all'acquisto del suolo ed i dieci anni per le spese riguardanti l'arredamento e l'ammodernamento ».

Do, ora, lettura degli emendamenti che sono stati presentati al primo comma dell'articolo 1:

« All'articolo 1, primo comma, sopprimere la parola: campeggi.

BORIN.

« All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: idrotermali, aggiungere le altre: e balneari ».

RICCIO.

« All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: idrotermali, aggiungere le altre: e balneari ».

BORIN.

« All'articolo 1, primo comma, sostituire le parole: degli interessi sui mutui, con le altre: dell'importo dei mutui ».

RICCIO.

« All'articolo 1, primo comma, sostituire le parole: degli interessi sui mutui, con le altre: dell'importo dei mutui ».

BORIN.

« All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: all'uopo autorizzati, aggiungere le altre: o un contributo rateale diretto ».

SANNICOLÒ, LIBERATORE, CARRASSI.

« All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: compreso l'acquisto del terreno, aggiungere le altre: o dell'immobile da adattare ».

RICCIO.

« All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: compreso l'acquisto del terreno, aggiungere le altre: o dell'immobile da adattare ».

SANNICOLÒ, LIBERATORE, CARRASSI.

Come loro vedono molti di questi emendamenti sono eguali l'un l'altro per cui, quando passeremo all'esame di ciascuno di essi, sarà opportuno unificarli in sede di approvazione.

Chiedo all'onorevole Borin se ritiene di dover illustrare il proprio emendamento che è del seguente tenore: « All'articolo 1, primo comma, sopprimere la parola: campeggi ».

BORIN. L'intendimento che mi ha mosso nel proporre questo emendamento deriva dal fatto che, in genere, i campeggi non hanno una attrezzatura immobiliare tale da fornire concrete garanzie per i mutui che possono essere accesi con i vari istituti di credito, in applicazione di questo disegno di legge. In ogni modo mi rimetto alla Commissione per quanto essa vorrà decidere.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Pur comprendendo il motivo ispiratore dell'emendamento proposto dall'onorevole Borin non sarei del parere di sopprimere la parola « campeggi » nel testo dell'articolo 1, in quanto ritengo che anche questo tipo di attività turistica debba essere messo, a parità di condizioni, nella possibilità di godere dei benefici previsti dal disegno di legge.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo, ora, alla votazione dell'emendamento Borin, e, trattandosi di un emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(È approvato).

Abbiamo, ora, due emendamenti sostitutivi assolutamente identici. Uno porta la mia firma e l'altro quella dell'onorevole Borin.

L'emendamento è il seguente: « *All'articolo 1, primo comma, sostituire le parole: degli interessi sui mutui, con le altre: dell'importo dei mutui* ». Mi consenta l'onorevole Borin se, interpretando anche il suo pensiero, illustro brevemente la portata di questo emendamento.

Con la modifica suggerita, si intende che il contributo del 3 per cento va ragguagliato all'importo del mutuo e non anche a quello degli interessi sul mutuo stesso e ciò per dare un più concreto beneficio alla categoria degli operatori turistici.

Se non vado errato con questo emendamento abbiamo anche interpretato il pensiero ed il desiderio del Governo in quanto il Ministero del turismo si è dichiarato, in via privata, pienamente favorevole a tale modifica.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ringrazio il Presidente per aver voluto presentare questo emendamento assieme all'onorevole Borin e dichiaro che il Governo è favorevole alla modifica proposta.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento:

« *Sostituire le parole: degli interessi sui mutui, con le altre: dell'importo dei mutui* ».

(È approvato).

A questo punto il primo comma dell'articolo 1 risulta così formulato:

« A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare o adattare immobili ad uso di alberghi o di pensione o di locande, nonché autostelli, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idrotermali, può essere concesso un contributo del 3 per cento nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla metà della spesa riconosciuta per la esecuzione di opere murarie e di impianti fissi compreso l'acquisto del terreno ».

Dobbiamo, ora, procedere all'esame degli emendamenti aggiuntivi.

In primo luogo abbiamo due emendamenti, uno presentato da me ed uno a firma del deputato Borin assolutamente identici e del seguente tenore: « *All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: idrotermali, aggiungere le altre: e balneari* ».

Desidera l'onorevole Borin illustrare questo emendamento?

BORIN. Ritengo opportuno che i benefici di cui al disegno di legge possano essere

estesi anche agli stabilimenti balneari. Infatti, in questo settore dell'attività paracicettiva, noi abbiamo degli stabilimenti balneari in muratura o ad impianto fisso che rappresentano una sicura garanzia per gli istituti di credito con i quali i vari interessati possono accendere i mutui. Il problema si potrebbe porre per gli stabilimenti balneari minori, cioè quelli ad impianti mobili ove il capitale da dare in garanzia per il mutuo è rappresentato soltanto dalle cabine. Io credo, in ogni modo, che sia opportuno includere in questa legge anche gli stabilimenti balneari lasciando, poi, alla libera contrattazione delle parti la possibilità di accendere i mutui.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo non si oppone a questo emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Do lettura e pongo in votazione l'emendamento Riccio-Borin:

« *All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: idrotermali, aggiungere le altre: e balneari* ».

(È approvato).

Abbiamo, ora, altri due emendamenti assolutamente identici. Uno a mia firma e l'altro proposto dai deputati Sannicolò, Liberatore e Carrassi del seguente tenore:

« *All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: compreso l'acquisto del terreno, aggiungere le altre: o dell'immobile da adattare* ».

Mi consentirà l'onorevole Sannicolò, primo firmatario dell'emendamento, di interpretare il suo pensiero esprimendo il parere sulla opportunità di questa aggiunta che serve a coprire una lacuna della primitiva stesura del disegno di legge.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Riccio-Sannicolò, Liberatore e Carrassi, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Resta ora l'ultimo emendamento al primo comma dell'articolo 1.

A firma degli onorevoli Sannicolò, Liberatore e Carrassi è stato presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: all'uopo autorizzati, aggiungere le altre: o un contributo rateale diretto* ».

SANNICOLÒ. Con l'emendamento di cui sono primo firmatario si intende raggiungere lo scopo che agli operatori del campo turistico sia data la possibilità di ricevere un contributo pari al 3 per cento dell'importo dei mutui...

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Sannicolò, mi consenta di farle osservare che, avendo noi già approvato l'emendamento con il quale il contributo del 3 per cento viene rapportato non agli interessi sui mutui, ma ai mutui stessi, la sua proposta viene ad esser superata in quanto il concetto informatore che ha suggerito a lei ed ai suoi colleghi di presentare l'emendamento è stato già praticamente recepito dalla nostra Commissione.

SANNICOLÒ. Dichiaro di non insistere, dopo la chiarificazione data dal nostro Presidente e, conseguentemente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. A seguito degli emendamenti sin ora approvati il primo comma dell'articolo 1 rimane così formulato:

« A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonché autostelli, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari può essere concesso un contributo del 3 per cento nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare ».

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1:

« La spesa per l'acquisto del terreno non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo della costruzione ».

A questo comma sono stati presentati due emendamenti identici, uno a firma mia ed uno a firma del collega Borin.

L'emendamento è del seguente tenore:

« All'articolo 1, secondo comma, dopo le parole: per l'acquisto del terreno, aggiungere le altre: o dell'immobile da adattare ».

Come i colleghi della Commissione possono rilevare si tratta di un emendamento consequenziale a quanto già abbiamo approvato in sede di primo comma. Pertanto, non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione il secondo comma dell'articolo 1 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, rimane così formulato:

« La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo della costruzione ».

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 1:

« A favore di coloro che intendano provvedere all'arredamento od ammodernamento degli esercizi di cui al primo comma, può essere concesso un eguale contributo nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarre fino al quarto della spesa riconosciuta, quando trattasi di arredamento, e fino alla metà della spesa medesima, quando trattasi di opere di ammodernamento ».

A questo comma sono stati presentati due emendamenti.

Il primo, a mia firma, è del seguente tenore:

« All'articolo 1, terzo comma, sostituire le parole: degli interessi sui mutui, con le parole: dell'importo dei mutui ».

Anche questo emendamento è consequenziale a quanto abbiamo già approvato al primo comma e non rappresenta altro che un doveroso coordinamento del testo.

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il secondo emendamento è stato presentato dai deputati Sannicolò, Liberatore e Carrassi ed è del seguente tenore:

« All'articolo 1, terzo comma, dopo le parole: sui mutui da contrarre, aggiungere le altre: o un contributo rateale diretto ».

SANNICOLÒ. Dichiaro, anche a nome dei miei colleghi, di ritirare l'emendamento in quanto superato.

PRESIDENTE, *Relatore*. Do lettura e pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 1 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, rimane così formulato:

« A favore di coloro che intendano provvedere all'arredamento od ammodernamento

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

degli esercizi di cui al primo comma, può essere concesso un eguale contributo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre fino al quarto della spesa riconosciuta, quando trattasi di arredamento, e fino alla metà della spesa medesima, quando trattasi di opere di ammodernamento ».

(È approvato).

Siamo, così, giunti all'ultimo comma dell'articolo 1. Ne do lettura:

« La durata dei mutui non può superare i venticinque anni per le spese relative alle opere murarie ed impianti fissi ed all'acquisto del suolo ed i dieci anni per le spese riguardanti l'arredamento e l'ammodernamento ».

A questo comma sono stati presentati due emendamenti. Uno a firma dei deputati Sannicolò, Liberatore e Carrassi, così formulato:

« All'articolo 1, quarto comma, dopo le parole: la durata dei mutui, aggiungere le altre: o del contributo rateale diretto ».

SANNICOLÒ. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il secondo emendamento all'ultimo comma porta la mia firma e, praticamente, rappresenta la prosecuzione del coordinamento dei vari commi dell'articolo con quanto è già stato approvato al primo comma. L'emendamento è il seguente:

« All'articolo 1, quarto comma, dopo le parole: all'acquisto del suolo, aggiungere le altre: « o dell'immobile da adattare ».

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 1 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, rimane così formulato:

« La durata dei mutui non può superare i venticinque anni per le spese relative alle opere murarie ed impianti fissi ed all'acquisto del suolo o dell'immobile da adattare ed i dieci anni per le spese riguardanti l'arredamento e l'ammodernamento ».

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso:

ART. 1.

« A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o

di locande, nonché autostelli, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari può essere concesso un contributo del 3 per cento nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare.

La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo della costruzione.

A favore di coloro che intendano provvedere all'arredamento od ammodernamento degli esercizi di cui al primo comma, può essere concesso un eguale contributo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre fino al quarto della spesa riconosciuta, quando trattasi di arredamento, e fino alla metà della spesa medesima, quando trattasi di opere di ammodernamento.

La durata dei mutui non può superare i venticinque anni per le spese relative alle opere murarie ed impianti fissi ed all'acquisto del suolo o dell'immobile da adattare ed i dieci anni per le spese riguardanti l'arredamento e l'ammodernamento ».

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2

« Il contributo di cui all'articolo precedente può essere concesso anche per le opere che siano state iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che, per le opere stesse, sia stata presentata regolare domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 691, e relative convenzioni e che, per tali opere, il richiedente non abbia già beneficiato né intenda più beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge o da altri provvedimenti dello Stato o delle Regioni, compresi i mutui di favore accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzogiorno ».

Comunico che a questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Come *Relatore*, debbo far presente un dubbio che mi è insorto dalla lettura di questo articolo, e cioè che gli operatori che avessero presentato domanda per godere dei benefici della legge 4 agosto 1955, n. 691, e successivamente rinunciato e, contemporaneamente non avessero dato inizio alle opere previste possono avvalersi della do-

manda già presentata oppure debbono presentarne una *ex novo* per poter usufruire delle nuove facilitazioni?

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sono del parere, anche per una regolarità sul piano amministrativo, che tutti coloro che intendano avvalersi di questa nuova legge presentino domanda nei termini e nei modi che verranno stabiliti indipendentemente da eventuali preesistenti situazioni.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ringrazio il Ministro Folchi, per la chiarificazione e, non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

ART. 3.

« Il contributo è corrisposto in rate semestrali direttamente all'Istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli previsti dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, nonché tra gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, dopo la stipulazione del mutuo e l'accertamento della spesa riconosciuta, mediante controllo delle opere, da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo ».

(È approvato).

Passiamo, ora, all'articolo 4 che si presenta abbastanza complesso per gli emendamenti che sono stati presentati.

Do lettura del testo dell'articolo:

« Il contributo è concesso con provvedimento del Ministro del turismo e dello spettacolo, previo parere di una Commissione composta da:

- 1°) il Direttore generale del turismo del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- 2°) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3°) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 4°) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- 5°) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
- 6°) un rappresentante dell'E. N. I. T.;
- 7°) un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;
- 8°) un rappresentante dell'Unione nazionale delle Camere di commercio;

9°) un rappresentante delle Aziende di cura, soggiorno e turismo.

La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed in sua vece dal Sottosegretario di Stato.

Potranno essere richiesti pareri alle Associazioni od Enti interessati allo sviluppo turistico nazionale.

Per i contributi destinati a Regioni a statuto speciale deve altresì essere sentita la Regione interessata.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate ».

Il primo emendamento porta la mia firma e serve, a mio giudizio, a coprire una lacuna del testo. L'emendamento è del seguente tenore:

« All'articolo 4, primo comma, dopo le parole: previo parere di una Commissione, aggiungere le altre: nominata con suo decreto ».

Mi è sembrato necessario suggerire questa aggiunta in quanto restava indefinito l'organo che doveva procedere alla nomina della commissione e mi sembra ovvio che tale potere dovesse spettare allo stesso Ministro del turismo e dello spettacolo.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non essendovi osservazioni pongo in votazione l'emendamento, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo alinea ed i primi quattro punti dell'articolo 4:

« Il contributo è concesso con provvedimento del Ministro del turismo e dello spettacolo, previo parere di una commissione nominata con suo decreto, composta da:

- 1°) il Direttore generale del turismo del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- 2°) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3°) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 4°) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio ».

(È approvato).

Si inserisce, ora, un mio emendamento che tende a sopprimere i numeri 5°) e 6°) del primo comma e, cioè, escludere dalla Commis-

sione il rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali ed il rappresentante dell'E. N. I. T.

Il motivo che mi ha indotto a presentare questo emendamento soppressivo consiste nel fatto che non vedo per quale motivo, in questa Commissione, vi debba essere il rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali che in materia turistica, normalmente, non ha alcun interesse o incidenza . . .

CARRASSI. Mi consenta di farle rilevare, signor Presidente, che il Ministero delle partecipazioni statali è interessato al fenomeno turistico in quanto tutti gli stabilimenti idro-termali sono controllati proprio da questo Dicastero. Sotto questo aspetto riterrei giustificata la presenza di un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali nella Commissione.

PRESIDENTE, *Relatore*. La sua osservazione, onorevole Carrassi, è esatta ma non ritengo che il Ministero delle partecipazioni, come tale, abbia un interesse preminente al movimento turistico, in quanto sono le aziende autonome di cura e soggiorno e gli enti provinciali per il turismo che si preoccupano del potenziamento e della propaganda delle stazioni idro-termali per cui mi permetto di insistere sul mio emendamento soppressivo.

Inoltre, ritengo che sia opportuno non inserire in questa Commissione il rappresentante dell'E.N.I.T. dato che questo ente ha una competenza specifica che consiste nel propagandare all'estero le nostre bellezze turistiche ed avviare in Italia le correnti dei forestieri.

Non ci deve sfuggire che questa Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla concessione dei contributi a operatori nazionali e non mi sembra che l'E.N.I.T. abbia alcun interesse in questa materia allo stesso modo per il quale ritengo superfluo il rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali in quanto è da escludere che gli stabilimenti idrotermali vengano a chiedere il concorso del 3 per cento nel pagamento dei mutui, dato che, in genere, sarà il Ministero delle partecipazioni statali a provvedere alle loro necessità.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Concordo con quanto proposto dal nostro Presidente e mi permetto di suggerire alla Commissione di voler accogliere un emendamento aggiuntivo così formulato:

« All'articolo 4, primo comma, aggiungere: un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo ».

Ritengo, più che giustificata questa mia proposta e — mentre sono d'accordo che l'E.N. I.T., che svolge la sua attività soprattutto oltre le nostre frontiere, non abbia alcun interesse a partecipare con un proprio rappresentante in questa Commissione — sono altrettanto persuaso che sia, più che opportuno, necessario, avere un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo data la funzione di guida, di stimolo e di coordinamento che essi svolgono nel nostro Paese per tutto quanto concerne il movimento turistico.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo, pertanto, in votazione la soppressione dei numeri 5°) e 6°) del primo comma e, trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo:

« 5°) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

6°) un rappresentante dell'E.N.I.T. ».

(*Non sono approvati*).

Pongo, ora, in votazione l'emendamento proposto dal Ministro Folchi:

« All'articolo 4, primo comma, aggiungere: un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il numero 7°). Ne do lettura:

« 7°) un rappresentante della Unione nazionale delle province italiane ».

(*È approvato*).

Abbiamo, ora, un emendamento aggiuntivo proposto dai deputati Sannicolò, Liberatore e Carrassi, così formulato:

« All'articolo 7, primo comma, dopo il numero 7°), aggiungere: un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani ».

L'onorevole Sannicolò intende illustrarlo ?

SANNICOLÒ. Mi sembra ovvio che, essendo prevista in questa Commissione la rappresentanza dell'Unione nazionale delle province italiane, per un criterio di doverosa pariteticità, sia opportuno includere anche il rappresentante dell'Associazione dei comuni italiani sia perché rappresenta l'interesse dell'ente locale più a contatto con il movimento turistico, sia perché tutto il complesso delle provvidenze contemplate dal disegno di legge che stiamo esaminando viene a svolgersi nell'ambito comunale.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo non si oppone.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

PRESIDENTE, *Relatore*. Non essendovi osservazioni pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo a firma dei deputati San Nicolò, Liberatore e Carrassi di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Ai numeri 8°) e 9°) del primo comma non vi sono emendamenti per cui li pongo in votazione:

« 8°) un rappresentante dell'Unione nazionale delle Camere di commercio;

9°) un rappresentante delle aziende di cura, soggiorno e turismo ».

(Sono approvati).

Seguono due emendamenti, uno proposto da me e l'altro dal collega Borin. Questi emendamenti sono identici per una determinata parte mentre sono dissimili per altro aspetto. Per migliore intelligenza do lettura di questi due emendamenti.

L'emendamento da me presentato è così formulato:

« All'articolo 4, primo comma, dopo il numero 9°), aggiungere i seguenti:

9-bis) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'urbanistica;

9-ter) un rappresentante della Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (F.A.I.A.T.) ».

L'emendamento proposto dall'onorevole Borin è il seguente:

« All'articolo 4, primo comma, dopo il numero 9°), aggiungere i seguenti:

9-bis) un rappresentante della F.A.I.A.T.;
9-ter) un rappresentante della Associazione nazionale degli ingegneri e architetti italiani ».

Come si vede, tanto l'onorevole Borin che io abbiamo proposto l'inclusione del rappresentante della F.A.I.A.T. e, mentre io ho proposto l'inclusione del rappresentante dell'Istituto nazionale per l'urbanistica, l'onorevole Borin ritiene di dover includere il rappresentante della Associazione nazionale degli ingegneri e architetti italiani.

È evidente che, per quanto riguarda il rappresentante della F.A.I.A.T., il motivo determinante dell'emendamento è stato quello di includere nella Commissione un esponente di una delle categorie più interessate a questa proposta di legge mentre, l'aver io proposto il rappresentante dell'Istituto nazionale per l'urbanistica e l'onorevole Borin il rappresentante dell'Associazione nazionale

ingegneri ed architetti italiani, sta a dimostrare che tutti e due avevamo diviso la opportunità che in questa Commissione ci fosse anche un competente per quanto concerne l'aspetto estetico delle nuove costruzioni alberghiere o paracicettive che sorgessero con l'ausilio degli incentivi di cui alle provvidenze del presente disegno di legge.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Personalmente desidero esprimere la mia perplessità circa la opportunità di un rappresentante della F.A.I.A.T. in quanto l'esperienza ci insegna quali difficoltà, in genere, si incontrino quando in determinati organi collegiali sono inclusi i rappresentanti delle categorie direttamente interessate. Se si considera bene la composizione di questa Commissione appare che sono state chiamate a farne parte persone rappresentative di organi o di enti che hanno una funzione di controllo e di coordinamento dell'attività turistica, cioè persone non immediatamente interessate ai benefici di questo provvedimento che stiamo discutendo. Quanto ho detto rispecchia il mio parere personale. In ogni modo mi rimetto alla decisione della Commissione.

MATTEOTTI MATTEO. Consentitemi di dire che il mio parere, in merito alla inclusione nella Commissione di un rappresentante della F.A.I.A.T., collima con quanto testè espresso dal Ministro Folchi. È vero che noi abbiamo approvato la inclusione nella Commissione di un rappresentante della Associazione nazionale dei comuni italiani, ma questa inclusione era pienamente giustificata da una pariteticità con i rappresentanti dell'Unione province d'Italia e, d'altro lato, la sostituzione del rappresentante dell'E.N.I.T. con uno degli Enti provinciali per il turismo rappresenta una necessità, direi quasi naturale, della Commissione stessa. La Commissione così com'è strutturata ha un notevole carattere d'equilibrio ed è composta di rappresentanti di categorie e di enti non direttamente interessati ai benefici previsti dal disegno di legge in discussione. Ora, io credo che questo equilibrio verrebbe alterato se noi immettessimo nella Commissione i rappresentanti delle varie categorie economiche e, soprattutto, un rappresentante della F.A.I.A.T. che è l'organo rappresentativo di decine e decine di migliaia di albergatori. D'altro lato, se noi immettiamo un rappresentante degli albergatori dovremmo, per un giusto criterio di equilibrio, far entrare nella Commissione anche rappresentanti di aziende e attività paracicettive. La F.A.I.A.T. non

rappresenta il cento per cento degli interessi di tutti gli operatori che lavorano nel campo turistico ma, semplicemente, quello degli albergatori e non mi nascondo, né vi nascondo, che ha la sua importanza, ma, proprio per questo, sono contrario alla assegnazione di un posto nella Commissione ad una categoria tanto interessata, magari anche a scapito delle altre.

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi permetto di osservare che non sono dello stesso parere dell'onorevole Matteotti Matteo perché, sostanzialmente, questo disegno di legge interessa quasi esclusivamente la categoria degli albergatori e, proprio per questo, è bene che un rappresentante della F. A. I. A. T. possa essere incluso nella Commissione, tenendo conto che questa Commissione agisce a livello nazionale dovendo vagliare il piano di ripartizione dei vari benefici, attuare l'esame delle domande che saranno presentate e le valutazioni delle singole posizioni dei vari richiedenti, per cui ritengo proprio che un rappresentante della F. A. I. A. T. sia opportuno faccia parte di questa Commissione.

Pertanto, mi permetto di insistere sull'emendamento.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione il seguente emendamento unificato a firma del deputato Borin e mia:

« All'articolo 4 primo comma, dopo il numero 9° aggiungere il seguente: 9-bis) un rappresentante della Federazione Associazioni italiane alberghi e turismo (F. A. I. A. T.) ».

(È approvato).

Resta, ora, da votare la seconda parte del mio emendamento che prevede la inclusione nella commissione di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'urbanistica.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento che è così formulato:

« All'articolo 4 primo comma, dopo il numero 9-bis aggiungere il seguente: 9-ter) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'urbanistica ».

(Non è approvato).

Resta, infine, la seconda parte dell'emendamento proposto dal deputato Borin, che è così formulato:

« All'articolo 4, primo comma, dopo il numero 9-bis) aggiungere il seguente:

« 9-ter) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli ingegneri ed architetti italiani ».

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE, *Relatore*. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 4 e, non essendo stati presentati emendamenti e non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione:

« La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed in sua vece dal Sottosegretario di Stato ».

(È approvato).

Comunico di aver presentato un emendamento, quale comma aggiuntivo dopo il secondo comma. L'emendamento è così formulato:

« All'articolo 4, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe ».

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura e, non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione gli ultimi tre commi dell'articolo 4:

« Potranno essere richiesti pareri alle Associazioni od Enti interessati allo sviluppo turistico nazionale.

Per i contributi destinati a Regioni a statuto speciale deve altresì essere sentita la Regione interessata.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate ».

(Sono approvati).

Do lettura e pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 4 che, a seguito degli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

ART. 4.

« Il contributo è concesso con provvedimento del Ministro del turismo e dello spettacolo ».

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

tacolo, previo parere di una Commissione, nominata con suo decreto, composta da:

1°) il Direttore generale del turismo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

2°) un rappresentante del Ministero del tesoro;

3°) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

4°) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

5°) un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo;

6°) un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;

7°) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

8°) un rappresentante dell'Unione nazionale delle Camere di commercio;

9°) un rappresentante delle Aziende di cura, soggiorno e turismo;

10°) un rappresentante della Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (F. A. I. A. T.).

La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed in sua vece dal Sottosegretario di Stato.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1^a classe.

Potranno essere richiesti pareri alle associazioni od enti interessati allo sviluppo turistico nazionale.

Per i contributi destinati a Regioni a statuto speciale deve altresì essere sentita la Regione interessata.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Sulle direttive di carattere generale e sul piano di ripartizione degli stanziamenti previsti nella presente legge, prima di diventare operanti, dovrà essere intesa dal Ministro del turismo e dello spettacolo una Commissione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati. La Commissione anzidetta nominerà nel suo seno un presidente ed un segretario ».

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi sia consentito richiamare l'attenzione degli onorevoli deputati sull'inciso dell'articolo 5, dove è detto che il Ministro

del turismo e dello spettacolo dovrà sentire una commissione parlamentare: « sul piano di ripartizione degli stanziamenti ». Mi sembra che tale dizione possa ingenerare degli equivoci proprio su quello che deve essere il compito di questa commissione parlamentare.

Non vorrei che questa formulazione venisse interpretata nel senso che la Commissione parlamentare debba esaminare analiticamente il piano di ripartizione degli stanziamenti venendo a tradire il pensiero del legislatore che, invece, intende affidare a questa commissione compiti consultivi sulle direttive di carattere generale e sui criteri di massima per la ripartizione degli stanziamenti. In altre parole, questa commissione potrebbe dire che è opportuno, durante un determinato anno finanziario, sostenere, per esempio, le attrezzature paracicettive sino al 30 o al 25 o 40 per cento delle somme a disposizione; in un altro anno finanziario potrà esprimere il parere sulla opportunità di finanziare gli alberghi di una determinata categoria ecc. Queste mi paiono essere le reali incombenze ed i veri compiti della commissione parlamentare.

SANNICOLÒ. Non mi sembra che sia necessario mutare l'inciso « piano di ripartizione degli stanziamenti » in quanto ritengo che questa espressione rispecchi esattamente i concetti testé espressi dal Ministro Folchi.

Se si pone bene attenzione si vede come l'articolo parli di « piano di ripartizione » e ciò è da intendersi in termini generali e non anche come riferimento alla singola ripartizione degli stanziamenti.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi permetterei di suggerire al posto di: « piano di ripartizione » la formula « criteri di ripartizione ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Credo che sul principio informatore di questa norma noi tutti si sia sostanzialmente d'accordo. Si tratta, semplicemente, di individuare una precisa dizione in sostituzione della formula usata all'articolo 5, con l'intesa che la commissione dovrà indicare le direttive di carattere generale nei limiti degli impegni annuali previsti all'articolo 9 del presente disegno di legge.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Se la Commissione dovesse ritenere di approvare la formula da me suggerita: « sui criteri di ripartizione degli stanziamenti », bisognerà porre attenzione anche a quanto è attualmente detto all'articolo 9 e mutare la formula usata al primo comma

di questo articolo che parla di « limiti di impegno » in modo da avere un coordinamento anche formale e lessicale tra i vari articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi permetto di far osservare al Ministro Folchi che la sua preoccupazione di mutare la formula dell'articolo 9, laddove si parla di limiti di impegno, non ha ragione di esistere in quanto l'articolo 5 detta delle disposizioni di carattere generale che possono essere date dalla Commissione parlamentare soltanto entro quei « limiti di impegno » che sono tassativamente fissati per i vari esercizi dal 1961-62 sino al 1965-66 in importi già predeterminati e che non possono essere superati in alcun modo.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento proposto dal Ministro Folchi:

« *All'articolo 5 sostituire le parole: sul piano di ripartizione degli stanziamenti, con le altre: sui criteri di ripartizione degli stanziamenti.* »

(È approvato).

Richiamo, per un attimo, l'attenzione della Commissione sulla opportunità di sopprimere in questo articolo l'inciso « prima di diventare operanti » in quanto mi sembra essere malposto e se non anche superfluo.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Do, pertanto, lettura dell'emendamento:

« *All'articolo 5 sopprimere le parole: prima di diventare operanti.* »

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 5 che, a seguito degli emendamenti testé approvati, rimane così formulato:

ART. 5.

Sulle direttive di carattere generale e sui criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti nella presente legge, dovrà essere intesa dal Ministro del turismo e dello spettacolo una Commissione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati. La Commissione anzidetta nominerà nel suo seno un presidente ed un segretario.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Le domande per la concessione del contributo debbono essere dirette al Ministero del turismo e dello spettacolo, per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo il cui Consiglio di amministrazione esprime il proprio parere sulla opportunità dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona, sentiti i Comuni e le Aziende autonome o le *pro loco* interessati.

Esse devono essere corredate con il progetto tecnico di massima, con il preventivo di spesa, del piano finanziario e della indicazione dell'Istituto finanziatore prescelto per l'operazione ».

A questo articolo, vi un emendamento a mia firma, così formulato :

« *Al primo comma sopprimere le parole: sentiti i Comuni e le Aziende autonome e le pro loco interessati.* »

Il motivo dell'emendamento è quello di accelerare il più possibile la procedura e, dato che vi è un rappresentante nella Commissione sia della Associazione dei comuni italiani sia delle Aziende autonome di cura e soggiorno è opportuno evitare che la procedura diventi troppo pesante. Si tratta di un emendamento di ispirazione ministeriale.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è d'accordo.

SANNICOLÒ. Ritengo che l'articolo debba rimanere così come è.

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. I comuni danno già il parere sui progetti delle nuove costruzioni tramite la commissione tecnica comunale; è inutile che essi si pronuncino due volte.

SANNICOLÒ. Ma i comuni intervengono solo per quanto concerne la concessione della licenza di costruzione mentre, ora, occorre effettuare una valutazione dal punto di vista delle necessità dello sviluppo turistico della zona.

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi permetterei di insistere sull'emendamento soppressivo. Innanzi tutto per una ragione di stile, perché il richiamo alle *pro loco*, che sono enti di fatto, non mi sembra esatto dal punto di vista giuridico. Quanto ai comuni sono essi stessi che devono rilasciare la licenza edilizia ed hanno, quindi, la competenza di esprimere una valutazione che interessa tutti gli aspetti della questione.

SANNICOLÒ. I comuni non esaminano i progetti sotto questo profilo . . .

PRESIDENTE, *Relatore*. Li esaminano sotto tutti i profili, onorevole Sannicolò.

VERONESI. Attraverso la Commissione edilizia possono essere suggerite delle modifiche ai progetti. Ritengo che dobbiamo considerare le conseguenze della eliminazione del parere preventivo dei comuni, perché vi è il rischio che, conclusa favorevolmente la procedura sulla opportunità della costruzione, risulti, ad esempio, che non è possibile costruire la nuova attrezzatura turistica nel luogo stabilito dal progetto.

Proprio in considerazione della eventualità che sorgano difficoltà locali dobbiamo considerare se non sia opportuno acquisire il parere del comune sin dall'inizio.

BORIN. La domanda deve essere inoltrata agli Enti provinciali per il turismo tramite il comune.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Una valutazione può essere quella che dà il comune in sede tecnica, ma ben diverso è l'apprezzamento del comune sull'opportunità o meno di costruire un albergo. Sul primo punto non vi è nulla da dire: tutte le amministrazioni comunali si attengono a criteri tecnici; ma il Governo ritiene che un apprezzamento del comune per la costruzione di un albergo, avendo i comuni già una loro rappresentanza nella Commissione, rappresenterebbe un appesantimento della procedura.

Vi è, inoltre, l'impossibilità di sentire le *pro loco*, come ha detto il Presidente, anticipando il pensiero del Governo.

SANNICOLÒ. Tutta questa materia del turismo e dell'industria alberghiera è compresa fra quelle sulle quali è chiamata, secondo la nostra Costituzione, a legiferare la regione e che l'ente regione dovrà delegare i poteri alle province ed ai comuni.

Perché in questo disegno di legge che stiamo discutendo non vogliamo uniformarci allo spirito della Costituzione, perché vogliamo escludere il comune?

PRESIDENTE, *Relatore*. Per quanto riguarda le regioni all'articolo 4 abbiamo approvato: « deve altresì essere sentita la regione interessata ».

SANNICOLÒ. Perché il Ministro dice che il comune non può essere chiamato a valutare, sotto l'aspetto turistico, l'opportunità o meno della costruzione o dell'ampliamento di un albergo? La materia in un prossimo domani cadrà sotto la giurisdizione della regione.

Perché non deve essere il comune a vagliare la questione sotto l'aspetto turistico,

perché esso deve giudicare solo sotto il profilo tecnico?

GREPPI. Mi sembra che l'onorevole Sannicolò abbia ragione.

MATTARELLI GINO. Ma qui si tratta di esprimere il parere sulla necessità dell'iniziativa dal punto di vista dello sviluppo turistico e, proprio per questo motivo, viene sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo nel quale c'è anche il rappresentante del comune e ad esso spetta di compiere le dovute valutazioni, così come ogni ente deve esplicitare le funzioni che gli sono proprie. Altrimenti è inutile, onorevole Sannicolò, che vengano creati gli Enti provinciali per il turismo.

BORIN. Sono favorevole all'emendamento soppressivo, perché esso deve essere visto in funzione dell'emendamento che ho già presentato e che sarà discusso all'articolo 7. Con questo emendamento il comune può diventare il beneficiario delle provvidenze di questa legge, con la conseguenza che, chiedendo di poter fruire delle agevolazioni, il comune dovrebbe sentire se stesso in merito alla opportunità dell'iniziativa: il che rappresenterebbe un evidente contrasto.

Oltre a ciò vi è la necessità di accelerare la procedura.

VERONESI. Condivido le preoccupazioni circa la complessità della procedura, però torno a dire che, indipendentemente da questa legge, il comune ha dei diritti che non gli possono venir sottratti con questo disegno di legge; se la domanda, di cui parla l'articolo 6, di concessione del contributo viene corredata di un progetto, che prevede il luogo dove s'intende costruire ed i lavori che si debbono eseguire io dico che su questo progetto deve esserci il consenso preventivo della commissione edilizia comunale, altrimenti la commissione edilizia comunale verrebbe ad esprimersi dopo che l'*iter* della pratica si sarà concluso.

L'intervento del comune è ineliminabile per diritto proprio e non pertinente a questo disegno di legge: si tratta di sapere se è opportuno che questo intervento debba aver luogo all'inizio della procedura o alla fine, con il rischio, in quest'ultima ipotesi, di rendere vano tutto il lavoro precedente.

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi sembra che si sia tutti d'accordo nell'eliminare il parere delle *pro loco* e delle aziende autonome; rimane soltanto il punto relativo a: « sentiti i comuni ». Vorrei avere un chiarimento: quando diciamo « sentiti i comuni » a chi

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

intendiamo riferirci? Deve essere sentito il sindaco, l'amministrazione comunale o è sufficiente ricevere qualche notizia da parte dell'ufficio tecnico del comune?

CARRASSI. Intendiamo riferirci alla Giunta comunale.

PRESIDENTE, *Relatore*. Preferirei un emendamento che chiarisse bene questo punto.

CARRASSI. I pareri della commissione edilizia sono approvati dalla Giunta comunale.

PRESIDENTE, *Relatore*. Giacché ci troviamo tutti d'accordo per quanto concerne le *pro loco* e le aziende autonome trasformerei il mio emendamento soppressivo in questo modo:

« *All'articolo 6, primo comma, sostituire le parole: sentiti i comuni e le aziende autonome o le pro loco interessati, con le altre: sentita la Giunta comunale.* »

VERONESI. Se il parere dei comuni deve essere dato sulla opportunità dell'iniziativa, in senso generale, di politica turistica, ritengo eccessivo che ci sia una politica turistica del comune. Io, invece, avevo insistito sulla presenza necessaria del comune con tanto di visto e di approvazione, sentita la commissione edilizia, riguardo alla esecuzione dell'opera, il che è ineliminabile. Se i rappresentanti del Governo dicono che la domanda deve essere corredata dai progetti e che essi vanno timbrati con il visto della commissione edilizia comunale non è possibile sopprimere l'intervento del comune.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Veronesi, se ella proporrà un emendamento, lo sottoporro alla votazione.

VERONESI. È solo una questione di procedura: io chiedo se la domanda debba essere corredata da qualche documento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Deve essere corredata dal progetto. L'approvazione della commissione edilizia viene dopo; il parere, in questo caso, si riferisce all'opportunità dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona.

GREPPI. Ritengo che la obiezione dell'onorevole Borin non debba essere accolta per una duplice ragione. Prima di tutto si tratta di approvare l'articolo 6 e non possiamo tener conto di quello che sarà un emendamento discusso o discutibile all'articolo 7. Ai fini della completezza dell'articolo 6 non credo si possa escludere, nell'enunciazione finale, questo inciso. È chiaro che quando un comune dovesse essere interessato ai benefici di questo provvedimento,

ai sensi dell'articolo 7, si asterrà nelle eventuali votazioni per ragioni di delicatezza. Io credo si debba sentire il parere della Giunta comunale, all'articolo 6, e che si possa emendare l'articolo 7, senza creare una turbativa nell'ordine amministrativo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Come ho già detto ritengo che a seguito della discussione testè svoltasi sia emerso un comune orientamento per sopprimere all'articolo 6, primo comma, l'inciso « sentiti i comuni e le aziende autonome o le *pro loco* interessati » sostituendole con la formula: « sentita la Giunta comunale ».

Vorrei chiedere al Ministro Folchi quale sia il suo parere su questo emendamento.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione il seguente emendamento:

« *All'articolo 6, primo comma, sostituire le parole: sentiti i comuni e le aziende autonome o le pro loco interessati, con le altre: sentita la Giunta comunale.* »

(È approvato).

Do lettura e non essendovi emendamenti pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 6:

« *Esse devono essere corredate del progetto tecnico di massima, del preventivo di spesa, del piano finanziario e della indicazione dell'Istituto finanziatore prescelto per l'operazione.* »

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 6 che, a seguito dell'emendamento testè approvato, rimane così formulato:

ART. 6.

« *Le domande per la concessione del contributo debbono essere dirette al Ministero del turismo e dello spettacolo, per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo il cui Consiglio di amministrazione esprime il proprio parere sulla opportunità dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona, sentita la Giunta comunale.* »

« *Esse devono essere corredate del progetto tecnico di massima, del preventivo di spesa, del piano finanziario e della indicazione dell'Istituto finanziatore prescelto per l'operazione.* »

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

Do lettura, ora, dell'articolo 7:

« A favore di tutti coloro che intendano eseguire lavori riguardanti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico e principalmente alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo ed alle *pro loco*, può essere concesso un contributo non superiore al 3 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati sino alla metà della spesa riconosciuta per la realizzazione delle opere e degli impianti.

Le domande per l'esecuzione dei lavori indicati nel primo comma del presente articolo, corredate del preventivo di spesa e del progetto tecnico di massima, devono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo competente, il cui Consiglio di amministrazione esprime il parere sulla opportunità dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona, sentiti i Comuni e le Aziende autonome o le *pro loco* interessati.

Tale contributo è concesso previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 4, con provvedimento del Ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base della spesa riconosciuta dalla Commissione stessa.

Il contributo è corrisposto in rate semestrali, direttamente all'Istituto finanziatore prescelto dai richiedenti, dopo la stipulazione del mutuo e l'accertamento della spesa riconosciuta mediante controllo delle opere e degli impianti, da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

La durata dai mutui per le opere di cui al primo comma non può superare i dieci anni».

A quest'articolo sono stati presentati due emendamenti identici, uno a firma del deputato Borin e l'altro a mia firma. L'emendamento è così formulato:

« All'articolo 7 primo comma, sostituire le parole: alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo ed alle *pro loco*, con le altre: agli enti locali ed agli enti turistici pubblici ».

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sono lieto che sia stato presentato questo emendamento che rappresenta, veramente, un qualcosa di nuovo in quanto rende destinatari gli enti pubblici locali del contributo da noi previsto mettendo, così,

in grado anche i comuni di potenziare le attrezzature paracicettive che tanta influenza hanno sul movimento turistico. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo pertanto in votazione l'emendamento unificato Riccio-Borin di cui ho dato lettura ed accolto dal Governo.

(È approvato).

Debbo richiamare l'attenzione degli onorevoli deputati sulla necessità — per ragioni di coordinamento con quanto approvato all'articolo 1 — di mutare l'inciso: « degli interessi sui mutui » contenuto nel primo comma di questo articolo con la formula: « dell'importo dei mutui ».

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento che risulta così formulato:

« All'articolo 7, primo comma, sostituire le parole: degli interessi sui mutui, con le altre: dell'importo dei mutui ».

(È approvato).

Ricordo ancora che, sempre per coordinamento con quanto già approvato all'articolo 6, è necessario sostituire al secondo comma il riferimento relativo ai comuni, alle aziende autonome e alle *pro loco*.

Pongo, pertanto, in votazione il seguente emendamento che è così formulato:

« All'articolo 7, secondo comma, sostituire le parole: sentiti i comuni e le aziende autonome o le *pro loco* interessati, con le altre: sentita la Giunta comunale ».

(È approvato).

Non essendovi altri emendamenti ai restanti commi dell'articolo 7 pongo in votazione tutto l'articolo che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 7.

« A favore di tutti coloro che intendano eseguire lavori riguardanti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico e principalmente agli enti locali ed agli enti turistici pubblici può essere concesso un contributo non superiore al 3 per cento nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati sino alla metà della spesa riconosciuta per la realizzazione delle opere e degli impianti.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

Le domande per l'esecuzione dei lavori indicati nel primo comma del presente articolo, corredate del preventivo di spesa e del progetto tecnico di massima, devono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo competente, il cui Consiglio di amministrazione esprime il parere sulla opportunità dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona, sentita la Giunta comunale.

Tale contributo è concesso previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 4, con provvedimento del Ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base della spesa riconosciuta dalla Commissione stessa.

Il contributo è corrisposto in rate semestrali, direttamente all'Istituto finanziatore prescelto dai richiedenti, dopo la stipulazione del mutuo e l'accertamento della spesa riconosciuta mediante controllo delle opere e degli impianti, da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

La durata dei mutui per le opere di cui al primo comma non può superare i dieci anni ».

(È approvato).

Dopo l'articolo 7 va inserito un nuovo articolo 7-bis da me proposto e che è così formulato:

ART. 7-bis.

« Agli interessati che non intendano o non possano usufruire dei mutui previsti dagli articoli 1 e 7, ai quali è vincolata la concessione dei contributi rateali, i contributi sono corrisposti direttamente.

È consentito lo sconto presso istituti finanziari dei contributi rateali corrisposti direttamente ».

La portata di questo nuovo articolo mi sembra chiara ed evidente. Esso va a tutto vantaggio di determinate categorie di operatori turistici che, trovandosi in particolari condizioni, non potrebbero usufruire dei mutui previsti da questo provvedimento.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 7-bis di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 8 non ha emendamenti. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

ART. 8.

« I contributi di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge possono essere concessi sol-

tanto per le operazioni effettuate dagli Istituti di credito che praticano un tasso d'interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

(È approvato).

Gli onorevoli Gorrieri Ermanno, Mattarelli Gino e Toros hanno presentato il seguente articolo 8-bis:

« Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi dei mutui, di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge, di importo non superiore a lire 10 milioni, la competenza è delegata agli Enti provinciali per il turismo.

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sarà provveduto a determinare, all'inizio di ogni esercizio, l'importo massimo complessivo dei mutui per i quali ciascun Ente provinciale per il turismo è delegato alla concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi e ad accreditare agli Enti stessi le somme, corrispondenti al suddetto importo massimo dei mutui, per la corresponsione del concorso negli interessi agli Istituti di credito ai sensi del precedente articolo 3. Le somme non impegnate entro un anno saranno incamerate dal Ministero del tesoro che, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, provvederà ad assegnarle ad altri Enti provinciali per il turismo, che ne abbiano fatto richiesta.

Entro i limiti massimi di cui al comma precedente, gli Enti provinciali per il turismo provvederanno all'esame delle domande di contributo, all'approvazione dei progetti, alla determinazione della spesa riconosciuta e dei termini di inizio e di ultimazione delle opere, alla concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi, al controllo e al collaudo delle opere, alla liquidazione del concorso stesso ed ad ogni altro necessario adempimento.

I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei concorsi negli interessi saranno emanati dai presidenti degli Enti provinciali per il turismo su conformi delibere dei rispettivi Consigli, non soggette a controllo del Ministero per il turismo e lo spettacolo. I provvedimenti di cui sopra, saranno sottoposti al controllo successivo delle Ragionerie provinciali dello Stato e degli Uffici distaccati della Corte dei Conti, esercitato in sede di presentazione di rendiconti annuali.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

Le domande respinte dagli Enti provinciali per il turismo potranno essere ripresentate al Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7.

Almeno la metà delle somme stanziata a norma del successivo articolo 9 dovranno essere destinate alla concessione dei mutui previsti dal presente articolo».

GORRIERI ERMANNINO. Lo scopo dell'articolo 8-bis è quello di decentrare ed accelerare la procedura per la concessione dei piccoli mutui. Io ritengo che quando si tratta di piccole attrezzature ricettive o pararicettive, soprattutto quelle che interessano le zone montane e le zone depresse, sarebbe più opportuno decentrare la procedura di queste agevolazioni, utilizzando, soprattutto, gli Enti provinciali per il turismo. L'emendamento da noi proposto prevede, da parte del Ministero, l'assegnazione agli Enti provinciali per il turismo di appositi fondi consentendo che tutti gli adempimenti delle relative pratiche vengano svolti localmente, in modo da semplificare la concessione di questi piccoli mutui. So, per esperienza, che nella legge attualmente in vigore che noi modifichiamo, era prevista una procedura molto lunga. So di pratiche che sono durate non meno di due anni dal momento della prima deliberazione della Commissione alla concessione del mutuo. E mi sembra che usando, questi sistemi, quando si tratta di piccole iniziative, si finisca per ottenere il risultato di scoraggiare i richiedenti. Pertanto, anche se il decentramento di poteri agli Enti del turismo può dare luogo al timore di qualche inconveniente, vale la pena che qualche pratica possa essere esaminata più sommariamente di come è stato fatto in sede ministeriale, ma che almeno la generalità delle domande siano esaminate, accolte e liquidate con la maggiore rapidità possibile in sede provinciale. Lo scopo dell'emendamento è appunto questo, e mi sembra che sarebbe opportuno che la nostra Commissione lo prendesse in considerazione.

PRESIDENTE, Relatore. I motivi addotti dall'onorevole Gorrieri Ermanno giustificano la preoccupazione che è in lui ed in tutti noi, cioè che nelle procedure sinora seguite vi sono stati ritardi, talvolta eccessivi, nel portare ad approvazione una pratica. Pur rendendomi conto di questi motivi non credo di poter esprimere parere favorevole all'accoglimento dell'articolo aggiunti-

vo proposto per due ragioni. Una prima ragione è di merito: quando io leggo: «Le somme non impegnate entro un anno saranno incamerate dal Ministero del tesoro, eccetera», mi pare che con questa norma si venga a rivoluzionare proprio il sistema che è nella legge. Infatti, abbiamo detto che c'è la Commissione parlamentare che deve, all'inizio dell'anno, dare il proprio parere sui criteri da seguire nei finanziamenti e, attraverso questa nuova via, veniamo realmente a capovolgere quello che è il sistema previsto dal legislatore. Vi è, poi, una seconda osservazione: in sostanza, quando gli Enti provinciali per il turismo sono stati riordinati venne ad essi data una determinata figura ed attribuite determinate finalità. Io ho i miei dubbi che un'Ente provinciale per il turismo possa emettere un decreto, e che questo decreto possa essere registrato agli effetti della contabilità dello Stato e, quindi, divenire operante in sede finanziaria. Terzo motivo: con l'articolo 8-bis viene modificato il sistema della legge anche agli effetti degli impegni di spesa. Se si dovesse insistere su questo nuovo articolo, si dovrebbe sentire il parere della Commissione finanze e tesoro circa le nuove norme di contenuto finanziario. Per queste ragioni, esprimo parere contrario all'articolo 8-bis pur rendendomi conto di quelle che sono le preoccupazioni che hanno indotto gli onorevoli Gorrieri Ermanno, Mattarelli Gino e Toros a presentare l'emendamento.

FOLCHI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Ringrazio il Presidente che ha voluto togliere a me il dolore di dire di no all'amico Gorrieri Ermanno.

Non mi pare pensabile che ad un organo non statale sia possibile attribuire la libertà di disporre di decine di centinaia di milioni di lire. È molto meglio, dal punto di vista dell'attribuzione, che questi finanziamenti siano sottoposti alla valutazione del Ministero.

D'altra parte, credo di poter venire incontro all'onorevole Gorrieri Ermanno sotto questo profilo che potrebbe rappresentare un soddisfacimento, almeno parziale, delle sue aspirazioni: attribuire, in sede regolamentare, agli Enti provinciali per il turismo, più ampi compiti, in modo che queste pratiche possano, in un certo senso, essere valutate, predisposte, istruite localmente ed inviate al centro solo per l'approvazione definitiva. Credo che questa sia una forma di decentramento apprezzabile, giovevole alla celerità, alla speditezza dell'iter procedurale.

Oltre questi limiti non potrei esprimere un giudizio che fosse positivo.

DI GIANNANTONIO. Io ritengo inopportuno l'articolo 8-bis anche per un'altra considerazione, forse implicita: che, sia pure per un solo aspetto, si porrebbero tutti gli Enti provinciali per il turismo su una base di parità e ciò in contrasto con la realtà.

GORRIERI ERMANNIO. Non insisto su questo articolo aggiuntivo, per quanto mi dichiaro non persuaso delle ragioni portate. Mi permetterei di proporre una subordinata, che suona in questo senso:

« Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi dei mutui, di cui agli articoli 1 e 7, di importo non superiore ai dieci milioni, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad affidare agli Enti provinciali per il turismo compiti relativi all'esame delle domande, alla approvazione dei progetti, al controllo ed al collaudo delle opere, in modo da accelerare e semplificare gli adempimenti necessari, per la concessione e liquidazione dei mutui ».

GUADALUPI. Allora bisogna modificare la legge istitutiva degli Enti provinciali per il turismo...

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Io credo che, se questo nuovo articolo mi venisse presentato come un semplice ordine del giorno, potrei accettarlo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Gorreri Ermanno, in sostanza gli Enti provinciali per il turismo sono degli Enti che hanno autonomia amministrativa e personalità giuridica di diritto pubblico; non andiamo in questo momento a cercarne la definizione ma, indubbiamente, gli Enti provinciali per il turismo hanno una loro autonomia. Una delega a questi Enti presupporrebbe una attrezzatura da parte degli Enti stessi per effettuare queste valutazioni tecniche e discrezionali, e non mi sembra che essi attualmente la posseggano questa attrezzatura. In conseguenza non credo che l'articolo aggiuntivo possa essere accolto. Pertanto vorrei pregarla di formulare un ordine del giorno con il quale si inviti il Ministro del turismo a tener presente gli Enti provinciali per il turismo agli effetti di tutte le attività che vanno svolte in sede provinciale.

VERONESI. Prendo la parola per esprimere il mio rammarico per le conclusioni cui si è giunti: noi ci troviamo sempre tutti d'accordo nella necessità di decentrare anche le responsabilità salvo, in concreto, a non attuare mai questi nostri convincimenti.

Mi sembra che le recenti discussioni a proposito delle responsabilità ministeriali abbiano dimostrato che, spesso, il Ministro è indotto ad essere un puro sottoscrittore di pratiche che, talvolta, non arriva a leggere. Questo è successo e succede ai ministri, come è successo e succede nei comuni. Io sono stato sindaco ed ho messo firme giurando sull'operato dei funzionari che hanno redatto l'atto. Quando le pratiche aumentano bisogna trovare il modo di frazionare la loro entità ed allora o si attribuiscono competenze agli Enti locali o si è indotti a decentrare.

Può darsi che abbia ragione il Presidente e che non sia questa la sede adatta per una simile discussione, che ci porterebbe lontano, ma mi sembra eccessivo che per operazioni d'importo non superiore a dieci milioni di lire e, quindi, per contributi su mutui di un milione, un milione e mezzo, l'approvazione debba essere data dal Ministero.

PRESIDENTE, *Relatore*. Questa discussione poteva anche valere se non avessimo immesso nel disegno di legge che stiamo discutendo il diritto delle Aziende del turismo e degli Enti turistici periferici di accedere direttamente al mutuo ed al finanziamento.

GORRIERI ERMANNIO. L'emendamento in subordinata dice di affidare agli Enti provinciali per il turismo il compito relativo all'esame delle domande. Non vi è alcuna delega di alcun genere.

PRESIDENTE, *Relatore*. All'articolo 6 è detto: « Le domande per la concessione del contributo debbono essere dirette al Ministero del turismo e dello spettacolo, per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo il cui Consiglio di amministrazione esprime il proprio parere sulla opportunità dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona, sentita la Giunta comunale.

Esse devono essere corredate del progetto tecnico di massima, del preventivo di spesa, del piano finanziario, della indicazione dell'Istituto finanziatore prescelto per l'operazione ».

Il parere sulle domande è fissato dall'articolo 6.

GORRIERI ERMANNIO. Con questo emendamento non deleghiamo altro se non l'esame delle domande di contributo, l'approvazione dei progetti, il controllo e il collaudo delle opere...

GUADALUPI. Lo stesso Presidente ed il Ministro Folchi hanno fatto presente su quali binari possa procedere questa richiesta, che non può trovare una collocazione nelle norme del provvedimento in esame dal mo-

mento che i compiti degli Enti provinciali per il turismo sono chiaramente definiti da un decreto del Presidente della Repubblica.

La politica del decentramento amministrativo si poneva ieri e si pone ancora oggi. Sulla base delle osservazioni del collega Gorreri Ermanno possiamo invitare il Governo a dare attuazione agli articoli 6 e 7 della legge istitutiva sulla base di quanto è previsto proprio nell'articolo 6 del provvedimento.

Non è possibile concedere agli enti una autonomia più spiccata dal punto di vista amministrativo e tecnico finanziario; ma dobbiamo allargare i poteri degli enti pubblici, e questo non può avvenire che in armonia della legge istitutiva.

Un'ordine del giorno ci trova consenzienti, purché il Ministro sia impegnato a trovare una soluzione più aderente alla esigenza del decentramento.

CARRASSI. Lo spirito che ha mosso i colleghi che hanno presentato l'emendamento per arrivare ad uno snellimento della procedura ci trova consenzienti, ma l'emendamento così come è proposto presenta degli inconvenienti che, probabilmente, saranno trasfusi anche nell'ordine del giorno, che non conosco, qualora dovesse rispecchiare il contenuto dell'emendamento.

Se ad un decentramento bisogna arrivare occorre fare un decentramento di carattere democratico.

Il decentramento degli Enti provinciali per il turismo solleva l'inconveniente che ha menzionato l'onorevole Guadalupi relativo alla necessità che questo avvenga più o meno in armonia con la legge istitutiva degli Enti provinciali per il turismo. Per giungere ad un decentramento di carattere democratico occorre rispettare una esigenza fondamentale: vi è il problema delle regioni e credo che la questione del decentramento debba essere risolta anche in funzione di un futuro ordinamento regionale e che gli organi preposti allo snellimento di questa procedura debbano essere altri organi: gli Enti locali.

Per la formulazione e l'approvazione di progetti di carattere interno e di ammodernamento, *liceat*; ma per progetti di nuove costruzioni sorgono altri problemi tra i quali quello delle commissioni edilizie.

Siamo convinti che non si possa continuare con l'attuale sistema per cui un progetto di due o tre milioni di lire deve passare all'esame del Ministero del turismo, ma occorre fare uno sforzo ulteriore, dato che stiamo avviandoci all'attuazione degli enti regione,

e giungere, così, ad un decentramento democratico e burocratico.

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi sembra si possa concludere — rinviando alla fine della discussione l'eventuale approvazione di un ordine del giorno, nel quale sia detto che la Commissione avverte l'esigenza di uno snellimento della procedura e di un riordinamento di questa materia — nel senso di rivedere le attribuzioni, ma tutto questo può essere fatto o in sede di revisione della contabilità generale dello Stato o di revisione delle leggi che regolano gli enti turistici e gli enti regione in relazione al decentramento da attuare in materia di lavori pubblici ed alla competenza dei provveditori regionali.

Ogni provvedimento deve venire a Roma per essere registrato presso la Corte dei conti e noi sappiamo, per esperienza di tutti i giorni, che tale è la mole dei provvedimenti, che non si riesce a trovare il provvedimento che vogliamo registrare. Anche se il decentramento venisse attuato mediante l'attribuzione a determinati enti della relativa competenza, il provvedimento dovrebbe, poi, ritornare al centro in forza delle norme che regolano la contabilità dello Stato.

Se vogliamo venire incontro a queste esigenze, l'unica via da seguire è quella dell'ordine del giorno.

GORRIERI ERMANNANO. Non insisto sull'articolo aggiuntivo presentato.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo all'articolo 9, cui non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

ART. 9.

« Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

per l'esercizio	1961-62	L.	200.000.000
»	»	»	200.000.000
»	»	»	150.000.000
»	»	»	130.000.000
»	»	»	120.000.000

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sarà provveduto, all'inizio di ogni esercizio, al riparto dei limiti di impegno summenzionati per assicurare l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge.

Gli stanziamenti massimi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo in dipendenza

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

dei limiti di impegno previsti dal precedente comma sono stabiliti negli importi annuali appresso indicati:

per l'esercizio	1961-62	L.	200.000.000
»	»	»	400.000.000
»	»	»	550.000.000
»	»	»	680.000.000
dall'esercizio	1965-66		
sino all'esercizio	1985-86	»	800.000.000
per l'esercizio	1986-87	»	600.000.000
»	»	»	400.000.000
»	»	»	250.000.000
»	»	»	120.000.000

L'ammontare dei contributi per le opere e gli impianti di cui al precedente articolo 7 non può superare il 30 per cento delle autorizzazioni previste nel primo comma del presente articolo ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

L'onorevole Borin ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 9-bis:

« Sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, destinati alla realizzazione di opere importanti investimenti di importo non superiore a 50 milioni di lire può essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato, entro il limite massimo del 50 per cento delle perdite accertate e per un ammontare complessivo non superiore a 2,5 miliardi di lire.

La garanzia di cui al comma precedente è concessa con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta della Commissione di cui all'articolo 4, previo accertamento da parte della Commissione stessa della capacità tecnico-professionale del richiedente e della sua impossibilità di offrire in garanzia altri beni oltre le attrezzature od opere oggetto del finanziamento.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo sarà fatto fronte con le eccedenze che si costituiranno sulle somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 10, dopo le utilizzazioni occorrenti per gli stanziamenti di cui al terzo comma dell'articolo 9, e fino alla concorrenza massima di 2,5 miliardi di lire ».

In subordinata, qualora la Commissione non accogliesse l'articolo 9-bis, l'onorevole Borin propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera, invita il Governo a provvedere alla costituzione di un adeguato fondo

di garanzia statale contro il rischio alberghiero, fondo da costituirsi con assegnazioni statali, sulla stessa linea di quanto già previsto per altre categorie economiche ».

BORIN. Ho presentato in subordinata un ordine del giorno, qualora l'onorevole Ministro ritenesse di non poter accogliere l'articolo stesso.

La mia proposta è determinata da una serie di considerazioni: la recente riforma della classifica alberghiera, attualmente giacente al Senato, pone per le attrezzature ricettive turistiche l'alternativa di rinnovarsi o di essere declassate, ben sapendo che il declassamento significa la fine.

In secondo luogo bisogna considerare che in Italia abbiamo, specialmente nei centri più importanti dal punto di vista turistico, le attrezzature ricettive quasi tutte in locazione. Dai dati al 1° gennaio 1959 risulta che nelle maggiori città (Torino, Genova, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo) 3.185 esercizi con 87 mila letti erano gestiti in immobili in locazione e soltanto 2.270 esercizi con 80 mila letti in immobili di proprietà.

I semplici gestori rappresentavano allora circa il 60 per cento degli esercizi alberghieri ed essi sarebbero esclusi dalle provvidenze, perché non danno le garanzie necessarie.

La presente legge concede i benefici soltanto ai « proprietari » di alberghi, pensioni, locande ecc., mentre gli albergatori sono coloro che gestiscono l'albergo; ora se gli immobili sono in locazione i gestori non possono fruire di questa legge perché non danno garanzie.

Occorre prendere dai fondi di dotazione, di cui una parte viene adoperata per le attrezzature turistiche e sussidiarie, una quota parte e costituire un fondo di garanzia dello Stato per quegli operatori del settore che non hanno la possibilità di offrire garanzie reali pur essendo i più direttamente interessati al problema.

È possibile, infatti, che il proprietario dello immobile ove c'è l'albergo dica che spetta al gestore, che ha in locazione l'immobile, di provvedere ai lavori di ammodernamento e questo non possa offrire le dovute garanzie.

Nel settore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato la legge ha offerto delle garanzie simili a quella da me proposta con questo articolo.

La copertura può essere assicurata nell'ambito stesso degli impegni che il Ministero del tesoro si è assunto con il presente disegno

di legge. Gli stanziamenti previsti dal terzo comma dell'articolo 9 sono stanziamenti massimi che, difficilmente, potranno venir interamente utilizzati. Con questi stessi stanziamenti potrebbe essere creato un fondo non superiore a 2,5 miliardi per le eventuali perdite dello Stato per la assunzione della proposta garanzia a favore degli operatori, che ricorrano ad un mutuo di importo non superiore a 10-12 milioni di lire.

Qualora, come ho detto, l'onorevole Ministro avesse difficoltà ad accogliere questo articolo, ho proposto un ordine del giorno per invitarlo ad esaminare il problema ed a provvedere in proposito.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Carrassi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 9 bis:

« Sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge può essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato entro il limite massimo del 50 per cento delle perdite accertate se trattasi di investimenti d'importo non superiore ai 40 milioni di lire.

La garanzia di cui al comma precedente è concessa con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo su proposta della Commissione di cui all'articolo 4, previo accertamento da parte della Commissione stessa della capacità tecnico-professionale del richiedente e della sua impossibilità di offrire in garanzia altri beni oltre le attrezzature ed opere oggetto del finanziamento ».

In subordinata l'onorevole Carrassi propone il seguente nuovo articolo 9-ter:

« Nei limiti di impegno di cui all'articolo 9, parte delle somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della presente legge dovrà essere utilizzata per la costituzione di un adeguato fondo di copertura a garanzia dei mutui di finanziamenti contratti per la realizzazione delle opere previste dall'articolo 1 da parte di esercenti alberghieri che non siano in grado di fornire garanzie ipotecarie.

Le modalità per la costituzione ed il funzionamento del fondo, nonché per la sua misura e limitazione, saranno stabilite con separato provvedimento di legge ».

CARRASSI. Il mio articolo è analogo a quello presentato dall'onorevole Borin; pertanto non avrei che da ripetere le stesse argomentazioni.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Non vorrei contestare le ragioni dei colleghi Borin e Carrassi, ma ci si trova di

fronte non alla difficoltà, ma alla impossibilità di accogliere i nuovi articoli proposti.

Ricordo agli onorevoli proponenti che, in un primo momento, si era pensato che i contributi dovessero essere destinati solo ai proprietari; ma fu osservato che molte volte il gestore di un albergo non è proprietario dell'immobile e si è voluta dare la possibilità di offrire altre garanzie in base alle quali il gestore fosse messo in grado di godere dei benefici di questa legge.

Questo principio, estremamente saggio, è stato accolto in questo disegno di legge con un emendamento presentato dall'onorevole Riccio, nostro Presidente.

Io credo sia possibile accettare il principio nel senso di studiare con apposito e distinto provvedimento la possibilità di far fronte alle esigenze prospettate dagli onorevoli Borin e Carrassi, che non possono trovare collocamento in questa legge, perché verrebbe modificato tutto il piano messo a punto con tanta fatica dal Ministero del turismo e dalla contabilità dello Stato.

Infine, dalla legge iniziale, cioè dall'ordinamento da cui deriva questo disegno di legge, che prevedeva come beneficiari soltanto gli albergatori ed unicamente per la costruzione di alberghi, siamo passati alla attrezzatura pararicettiva.

Abbiamo portato il contributo al 3 per cento dei mutui; se ora dovessimo formare un altro fondo non so che cosa resterebbe e come potrebbero essere conseguiti gli scopi di questo provvedimento.

Accetto volentieri l'ordine del giorno, ma non posso accettare gli emendamenti.

BORIN. Mi rendo perfettamente conto delle osservazioni del Ministro Folchi. Appunto, in previsione che il mio emendamento non potesse essere accolto, avevo predisposto un ordine del giorno.

CARRASSI. Vi è un mio emendamento subordinato.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Non posso accettarlo. Esso comporta una modifica strutturale del sistema, per cui si rischia di far crollare tutto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Carrassi, ella insiste?

CARRASSI. Mantengo l'emendamento subordinato.

PRESIDENTE, *Relatore*. In esso si parla di garanzie sui mutui e si introduce, così, una nuova situazione, per cui dovremmo sentire il parere della Commissione finanze e tesoro...

CARRASSI. Si tratta di utilizzazioni interne, ma la spesa totale non muta.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

PRESIDENTE, *Relatore*. La costituzione del fondo di garanzia previsto nell'emendamento comporta uno spostamento di capitali e si rende, pertanto, necessario il parere della Commissione finanze e tesoro. Pregherei l'onorevole Carrassi di non insistere.

CARRASSI. Non insisto sui miei articoli aggiuntivi e mi riservo di presentare un ordine del giorno.

BORIN. Rinunzio ai miei emendamenti.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

« A carico del fondo di rotazione di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 691, possono essere assegnati mutui fino al 31 dicembre 1961.

Con il 1° gennaio 1962 cessano di avere vigore le disposizioni concernenti il funzionamento del fondo di rotazione e le disponibilità a tale data sul conto corrente fruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale ed intestato « fondo di rotazione legge 4 agosto 1955 n. 691 — provvidenze a favore dell'industria alberghiera », sono versate in apposito conto infruttifero presso la Tesoreria centrale medesima.

A valere sulle disponibilità di quest'ultimo conto, il Ministro del turismo e dello spettacolo disporrà l'emissione degli ordinativi per le anticipazioni agli Istituti di credito indicati nell'articolo 3, dei fondi occorrenti alla somministrazione dei mutui assegnati entro il 31 dicembre 1961.

Le somme comunque di spettanza del cesato fondo di rotazione affluiranno, a decorrere dal 1° gennaio 1962, ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata ».

A questo articolo ho presentato, a mia firma, una serie di emendamenti ai vari commi, con lo scopo di svincolare il provvedimento, che non sappiamo quando potrà essere approvato, da termini rigidamente fissati.

Do lettura degli emendamenti e non essendovi osservazioni li pongo in votazione:

« *Al primo comma sostituire le parole:* fino al 31 dicembre 1961, *con le altre:* fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

« *Al secondo comma sostituire le parole:* con il 1° gennaio 1962, *con le altre:* con l'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

« *Al terzo comma sostituire le parole:* entro il 31 dicembre 1961, *con le altre:* alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

« *All'ultimo comma sostituire le parole:* dal 1° gennaio 1961, *con le altre:* dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 10 che, a seguito degli emendamenti approvati, rimane così formulato:

ART. 10.

« A carico del fondo di rotazione di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 691, possono essere, assegnati mutui fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le disposizioni concernenti il funzionamento del fondo di rotazione e le disponibilità, a tale data, sul conto corrente fruttifero aperto presso la Tesoreria centrale ed intestato « Fondo di rotazione legge 4 agosto 1955 n. 691 — provvidenze a favore dell'industria alberghiera », sono versate in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale medesima.

A valere sulle disponibilità di quest'ultimo conto, il Ministro del turismo e dello spettacolo disporrà l'emissione degli ordinativi per le anticipazioni agli Istituti di credito indicati nell'articolo 3, dei fondi occorrenti alla somministrazione dei mutui assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le somme comunque di spettanza del cesato fondo di rotazione affluiranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata ».

(È approvato).

Poiché agli articoli 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, ne do lettura e li pongo successivamente in votazione:

ART. 11.

« Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

ART. 12.

« Il termine per l'ultimazione delle opere e degli impianti turistici stabilito dal penul-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

timo comma dell'articolo 56 della legge 24 luglio 1959, n. 622, è prorogato, ad ogni effetto, di due anni ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

« Gli immobili finanziati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge o comunque assoggettati a vincolo di destinazione alberghiera in virtù di precedenti leggi, restano vincolati per tutta la durata del mutuo. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa osservanza di quanto prescrive l'articolo 16, primo comma, del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può tuttavia autorizzare, con proprio decreto, anche prima della scadenza del mutuo, il mutamento della destinazione quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa: il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo ed alla restituzione dei contributi percepiti ».

A questo articolo ho presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« All'articolo 13 aggiungere il seguente, ultimo comma:

« Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano nel caso dei contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 7-bis, della presente legge, quando essi si riferiscano ad opere di ammodernamento ed arredamento degli esercizi ricettivi ».

Mi sembra che non abbia bisogno di particolare illustrazione; è un emendamento che serve, più che altro, a coordinare logicamente le norme da noi approvate.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. L'emendamento è necessario per l'equilibrio generale della legge. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo e successivamente porrò in votazione l'emendamento aggiuntivo. Do lettura dell'articolo 13 e lo pongo in votazione.

ART. 13.

« Gli immobili finanziati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge o comunque assoggettati a vincolo di destinazione alberghiera in virtù di precedenti leggi, restano vincolati per tutta la durata del mutuo. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione

presso il competente ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa osservanza di quanto prescrive l'articolo 16, primo comma, del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può tuttavia autorizzare, con proprio decreto, anche prima della scadenza del mutuo, il mutamento della destinazione quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo ed alla restituzione dei contributi percepiti.

Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano nel caso dei contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 8, della presente legge, quando essi si riferiscano ad opere di ammodernamento ed arredamento degli esercizi ricettivi ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dopo l'ultimo comma dell'articolo:

« Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano nel caso dei contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 7-bis della presente legge, quando essi si riferiscano ad opere di ammodernamento ed arredamento degli esercizi ricettivi ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

ART. 14.

« Restano in vigore tutte le norme in materia di provvedimenti a favore di industrie alberghiere e turistiche nonché tutte le disposizioni che disciplinano l'attività degli Istituti di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, e delle Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, ed 11 marzo 1958, n. 238, non incompatibili con la presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Con riserva di coordinamento della numerazione degli articoli, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Gli onorevoli Gorrieri Ermanno e Mattarelli Gino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione della Camera
invita

il Ministro del turismo e dello spettacolo ad accelerare al massimo la procedura per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi dei mutui di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge e, in modo particolare, per le operazioni d'importo non superiore a lire 10 milioni, a studiare la possibilità di affidare maggiori compiti agli Enti provinciali per il turismo in modo da semplificare gli adempimenti necessari per la concessione e la liquidazione dei mutui stessi ».

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'ordine del giorno, di cui ho dato lettura, accolto dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Borin e Carrassi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera

invita il Governo

a provvedere alla costituzione di un adeguato fondo di garanzia statale contro il rischio di insolvenza delle piccole aziende ricorrenti al credito alberghiero, fondo da costruirsi con assegnazioni statali, sulla stessa linea di quanto già previsto per altre categorie economiche ».

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero ». (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (3523):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Barzini, Biancani, Borin, Carrassi, Conci Elisabetta, Di Giannantonio, Gagliardi, Gorrieri Ermanno, Greppi, Guadalupi, Lajolo, Lattanzio, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Nanni, Pucci Ernesto, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Veronesi, Vestri, Vincelli, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI